

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) POZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) D ALIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO PAOLO PATTI

Seduta del 05/03/2021

FATTO

La ricorrente stipulava, in data 1.12.2014, un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto pari a € 20.520,00, da rimborsare in 120 rate da € 171,00.

Il contratto veniva estinto anticipatamente, nel mese di marzo 2019, dopo il pagamento della rata n. 49.

La ricorrente chiede il rimborso dell'importo complessivo di € 1.335,51 a titolo di commissioni e provvigioni.

L'intermediario resiste al ricorso, eccependo di aver restituito la somma di € 298,26 a titolo di ratei non maturati, in sede di estinzione anticipata del contratto. Afferma che la sentenza c.d. *Lexitor* non può determinare il superamento della distinzione tra i costi *recurring* e *up-front*, in linea con quanto già statuito dalla giurisprudenza nazionale e arbitrale e confermato dagli orientamenti dell'organo di vigilanza. Inoltre, richiama le condizioni contrattuali che identificherebbero: a) le commissioni in qualità di mandataria per il perfezionamento del finanziamento e le provvigioni dell'intermediario del credito come costi a carico del cliente (*up-front*) non retrocedibili in quanto si riferiscono alla fase preliminare del contratto; b) le commissioni in qualità di mandataria per la gestione del finanziamento e le spese di incasso quote *recurring* e rimborsabili per la parte non maturata. L'intermediario eccepisce infine che, tutto ciò che spettava a parte ricorrente a titolo di rimborso di costi *recurring* è già stato alla stessa regolarmente restituito e in

considerazione di quanto precede, richiede il rigetto del ricorso e di tutte le domande avanzate.

DIRITTO

1. La controversia verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso – da parte dell'intermediario – dell'importo della quota non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie, nonché degli oneri assicurativi, corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.

2. Secondo il consolidato orientamento dell'ABF (cfr., *ex multis*, Coll. Roma, dec. n. 3978/2015; e Coll. coord. dec. n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere rimborsata la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturati nel tempo, ritenendo contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetibilità *tout court* delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009; e art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010; cui sono seguiti l'art. 125-sexies TUB, introdotto dal d. lgs. n. 141/2010; e la Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011). Inoltre, la normativa trova applicazione anche ai rapporti sorti prima della sua entrata in vigore, ove si protraggano per un periodo successivo a tale data.

3. Si ricorda che in materia è intervenuta la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-238/18 (*Lexitor Sp. z o.o. contro Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Franciszka Stefczyka e altri*), alla quale si è adeguato questo Arbitro con la decisione del Collegio di coordinamento dell'11 dicembre 2019, n. 26525. In base alle citate decisioni, qualsiasi importo contrattualmente previsto che rientri nel costo totale del credito è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125-sexies, comma 1, TUB, indipendentemente dalla sua qualificazione contrattuale come costo *up-front* ovvero *recurring*. Per quanto riguarda imposte e tasse si deve invece rilevare che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125 ter, comma 2, TUB.

4. Per ciò che concerne la quantificazione delle obbligazioni restitutorie in capo agli intermediari, in base all'orientamento dell'ABF consolidatosi in seguito alla decisione del Collegio di coordinamento sopra richiamata, sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità. In mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono invece essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).

5. Al fine di distinguere tra costi *recurring* e *up-front*, occorre rinviare alle indicazioni contenute nella decisione n. 3548 del 31.03.2017 del Collegio di Roma, che ha ritenuto *recurring* le commissioni della mandataria per la gestione del finanziamento, mentre ha ritenuto *up-front* le commissioni della mandataria per il perfezionamento del contratto. Relativamente alle spese di incasso quote, deve invece ricordarsi la decisione n. 12872 del 21.07.2020 che considera *recurring* i suddetti oneri. Con riferimento alle provvigioni dell'intermediario del credito, occorre invece fare riferimento alla decisione n. 22084 del

26.09.2019, secondo cui esse sono *up-front* quando, pur essendo intervenuto un intermediario ex art. 106 TUB, è presente agli atti l'allegato al SECCI ove sono descritte le attività di tale soggetto.

6. Su queste basi, in applicazione dei menzionati criteri, la somma che la parte ricorrente ha titolo per ottenere, al netto di quanto già riconosciuto dall'intermediario e nei limiti in cui quest'ultimo non vi abbia già provveduto, è pari a € 867,07, come risulta dalla seguente tabella:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	49
rate residue	71

TAN ▶	7,06%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	59,17%
- in proporzione alla quota	38,41%

n/c		restituzioni				tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
☐	commissioni mandataria perfezionamento finanziamento (up front)	€ 410,40	€ 242,82	€ 157,65		€ 157,65
☐	commissioni mandataria gestione finanziamento (recurring)	€ 410,40	€ 242,82	€ 157,65	€ 242,82	€ 0,00
☐	provvigioni interm. (up front)	€ 1.846,80	€ 1.092,69	€ 709,42		€ 709,42
☐	spese di incasso quote (recurring)	€ 207,60	€ 122,83	€ 79,75	€ 122,83	€ 0,00
☐			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
☐			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
	rimborsi senza imputazione					€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 867,07
interessi legali	si

7. Ai sensi delle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

8. Sull'importo andranno corrisposti gli interessi legali dalla data della richiesta al saldo, in ragione della natura di debito di valuta.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 867,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 8042 del 23 marzo 2021

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

PIETRO SIRENA